

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) LUCCHINI GUASTALLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) RONDINONE | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 10/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde il ricorrente di aver estinto anticipatamente, dopo 49 rate su 84, un finanziamento contro cessione di quote della pensione. Il contratto non sarebbe trasparente, giacché le commissioni sono indicate in via cumulativa senza una chiara distinzione tra quelle relative ad attività preliminari e conclusive e quelle soggette a maturazione nel corso del tempo. In considerazione di tale opacità informativa, l'ammontare delle commissioni finanziarie deve essere proporzionalmente restituito; come pure il premio assicurativo.

L'intermediario eccepisce in primo luogo il difetto di legittimazione passiva con riguardo ai costi assicurativi. In ogni caso, la domanda di restituzione *pro rata* temporis sarebbe infondata, giacché le somme dovute sarebbero state correttamente calcolate e rimborsate secondo un criterio ragionevole convenuto espressamente dalle parti, secondo la disciplina al tempo vigente.

Il ricorrente chiede la restituzione di quanto indebitamente percepito per l'estinzione del rapporto, con interessi e distrazione delle spese. L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

In conformità al proprio costante orientamento in materia, il Collegio reputa di non accogliere l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. la decisione, n. 7216 del 31.10.2014). Richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna di tali voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritenuto che, alla stregua dei criteri rammentati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 986,39; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente; rilevato che la domanda sulle spese non può essere presa in considerazione da questo Collegio, non richiedendo il procedimento avanti all'ABF difesa tecnica e che la distrazione è un istituto sconosciuto a tale procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 986,39, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dalla convenuta, oltre a interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA